

Sc. 2887/019
RG. 7279/018
S



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Firenze Avv. Sonia Salerno ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n° 7279/2018 di R.G.

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

promossa da

[redacted] in persona del legale rappresentante p.t. Signor Samuele [redacted], con sede in Roma [redacted] 37, rappresentata e difesa dall'Avv. Miguel Coraggio del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso A.E.C.I. Lazio in Roma Via C. Teja n° 24, come da mandato in calce all'atto di citazione in opposizione

-parte opponente-

contro

ENEGAN S.p.A., con sede in Firenze Viale S. Lavagnini n° 20, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico [redacted] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Grosseto Via Stato d'Israele n° 34, come da mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo

-parte convenuta-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto ritualmente notificato la società [redacted] ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 1199/18 (R.G. 1878/18), emesso il 09.03.2018 su istanza della ENEGAN s.p.a. e recante intimazione di pagare alla medesima la somma di Euro 1.483,15= per forniture impagate di energia elettrica relativi alla utenza posta in Roma Via [redacted] nel periodo luglio 2016-dicembre 2017.

A sostegno della opposizione deduceva che le fatture descritte nel decreto ingiuntivo opposto si riferiscono ad una utenza posta in Roma Via [redacted]

[REDACTED] e tutte le fatture si riferiscono a consumi “stimati” e quindi non corrispondenti all’effettivo consumo, che nelle predette fatture è indicato “pari a zero”.

Costituendosi in giudizio l’ENEGAN contestava la infondatezza delle deduzioni avversarie, ribadendo la legittimità della emissione del decreto opposto.

Scambiate tra le parti memorie illustrative ex art. 320 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione alla udienza del 18.03.2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’ENEGAN s.p.a. ha posto a fondamento della propria richiesta di pagamento, azionata mediante procedimento monitorio pur in assenza dell’estratto notarile delle proprie scritture in ossequio al disposto dell’art. 634 II° comma c.p.c., una serie di fatture emesse nel periodo luglio 2016-dicembre 2017 per “presunti” consumi di energia elettrica effettuati dalla società opponente nei locali posti in Roma Via San [REDACTED]

Appare senz’altro applicabile nella fattispecie l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi alla esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo consistendo nella dichiarazione indirizzata all’altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.

Nel nostro caso la società [REDACTED] ha dimostrato che, a far data dall’ 01.08.2016, la società Enegan rispondendo al reclamo proposto dalla odierna opponente, ha dato atto del passaggio di quest’ultima ad altro operatore. A ciò si aggiunga che tutte le fatture descritte nel decreto ingiuntivo opposto si riferiscono a consumi “presunti”, pertanto non è possibile verificare la correttezza dei consumi effettivi registrati ed addebitati in quanto manca la lettura reale del contatore.

Per cui manca la prova da parte della società opposta di aver effettivamente fornito la energia di cui alle predette fatture, non essendo stata effettuata nel periodo in questione alcuna lettura.

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto le difese dell’opponente appaiono fondate e meritano accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

IL Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, accoglie la opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n° 1199/18 (R.G. 1878/18), emesso il 09.03.2018.

Condanna l'ENEGAN S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. a rimborsare all'opponente le spese di lite liquidate in Euro 900,00= per compenso professionale, € 76,00= per spese, oltre percentuale 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.

Firenze, 14 ottobre 2019

*Il Giudice di Pace
(Dott. Spina Salerno)*




UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI FIRENZE
14 OTT 2019
DEPOSITATO

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Stefania Mazzoni
